

LINEE DI INDIRIZZO PER LA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLA RETTA APPLICATA NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE

- Le presenti Linee di indirizzo definiscono le modalità di accesso e la misura di compartecipazione economica del Comune di Alassio alla spesa relativa al ricovero di persone anziane non autosufficienti, nonché anziane autosufficienti, degenti presso strutture residenziali a ciclo continuativo o temporaneo, al fine di garantire idoneo intervento di assistenza e tutela per coloro i quali, non siano assistibili a domicilio.
- Le disposizioni di cui alle presenti linee di indirizzo si applicano esclusivamente ai cittadini residenti nell'ATS 16 Alassio - Garlenda o che lo siano stati, immediatamente prima del ricovero.
- I criteri di compartecipazione si applicano con riferimento alla sola quota socio-assistenziale della retta di strutture in regime di convenzione; ovvero alla retta di ospitalità per ricovero alberghiero, nel caso di anziani autosufficienti non autonomi.
- In casi eccezionali, e in assenza di posti disponibili in strutture in convenzione, la compartecipazione al costo può essere prevista anche per ricoveri in strutture non convenzionate, ma in tale caso la quota massima di compartecipazione prenderà a riferimento la quota socio alberghiera massima previste nelle residenze per anziani della Provincia di Savona nell'anno di riferimento.
- Allo scopo di garantire ai cittadini interessati piena consapevolezza dei propri diritti il Servizio Politiche Sociali fornirà ogni informazione utile circa la prestazione in oggetto, ivi comprese quelle concernenti la facoltà dei richiedenti la stessa di agire verso i propri familiari e parenti onde richiederne il sostegno economico previsto dalla legge.
- L'intervento di compartecipazione economica del Comune alle spese di ricovero in struttura è rivolto a persone ultrasessantacinquenni o eccezionalmente a infrasessantacinquenni portatori di patologie di tipo degenerativo afferibili a quelle dell'anziano.
- I soggetti devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
 - anziani riconosciuti non autosufficienti dall'Unità di Valutazione Geriatrica inseriti in una struttura convenzionata
 - anziani autosufficienti non autonomi, per i quali, a fronte di accertate situazioni di bisogno da parte dei Servizi Sociali, si riveli necessaria l'istituzionalizzazione in struttura.
 - in casi eccezionali, anziani riconosciuti non autosufficienti per i quali sia stato predisposto il ricovero presso idonea struttura anche non convenzionata.
- La domanda di accesso alla prestazione economica viene presentata dal cittadino interessato all'intervento ovvero, nei casi di protezione giuridica o procura, dal suo legale rappresentante.
- In via eccezionale, in situazioni di impedimento od incapacità naturale, può presentare domanda, in vece del diretto interessato, un parente o affine entro il secondo grado.
- Qualora, invece, il richiedente la prestazione sia impossibilitato a presentare domanda perché incapace di intendere e di volere, in via permanente o transitoria, e non sia ancora intervenuta la nomina di un legale rappresentante in sede giudiziale al momento della promozione dell'istanza, al familiare è fatto obbligo di documentare l'avvio della procedura di protezione giuridica in capo al soggetto medesimo.
- Unitamente alla domanda, il cittadino dovrà presentare al Comune la documentazione necessaria alla valutazione della sua ammissibilità al vaglio istruttorio, dei requisiti di accesso alla prestazione e della propria situazione economica secondo le modalità di seguito definite. Sono documenti obbligatori:

- l'attestazione ISEE in corso di validità e relativa DSU (in caso di soggetto non autosufficiente l'ISEE deve essere socio-sanitario residenziale);
- copia del verbale della Commissione Medica competente per il riconoscimento di invalidità e/o indennità, laddove presente;
- ogni eventuale documentazione ritenuta utile a chiarire la natura, l'origine, l'entità del bisogno ed altre particolari circostanze, ivi compreso l'atto od altro documento volti ad attestare la legittimazione di un soggetto terzo ad agire eventualmente per conto del richiedente la prestazione.
- La domanda puo' essere presentata a seguito di colloquio con l'Assistente sociale. Al ricevimento dell'istanza e della documentazione allegata è deputato l'Ufficio Protocollo del Comune. Una pratica che non presenti estremi di ricezione certi non può essere presa in carico né valutata..
- L'Ufficio Politiche Sociali competente alla disamina delle pratiche provvede alla valutazione circa l'accoglimento dell'istanza e alla definizione dell'eventuale quota di integrazione della retta a carico dell'Ente sulla base delle disponibilità di Bilancio.
- Nell'eventualità di accertate situazioni di bisogno, segnalate dai Servizi Sociali o da soggetti esterni qualificati, che richiedano la tutela immediata ed indifferibile dell'incolumità, della salute e della dignità personale, il Comune può attivare d'ufficio la presa in carico dell'individuo e provvedere a richiedere nomina dell'amministratore di sostegno. Il Servizio Politiche Sociali accerta, sulla base delle informazioni disponibili, la situazione di bisogno, cui segue l'immediata attuazione dell'intervento previa autorizzazione da parte del Dirigente del II Settore.
- Per essere eleggibile alla prestazione, il cittadino che presenta domanda deve possedere un ISEE non superiore al valore soglia stabilito in euro 25.000,00 salvo ulteriori e successive disposizioni normative o regolamentari.
- Alla definizione del valore ISEE relativo al cittadino richiedente, se anziano non autosufficiente, si applicano le disposizioni relative all'ISEE Sociosanitario-Residenze di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159. Nel caso sia ancora in corso la valutazione della medicina legale o delle competenti commissioni sulle invalidità civili nei confronti di un soggetto anziano non autosufficiente, allo stesso è consentito presentare ISEE Ordinario, fatto salvo l'obbligo di presentare un ISEE Sociosanitario-Residenze non appena in possesso delle certificazioni di disabilità e non autosufficienza che lo consentono. Agli anziani autosufficienti, se individuati quali possibili beneficiari di intervento, è fatto obbligo di presentare ISEE Ordinario.
- Qualora si verificano variazioni nel nucleo familiare del beneficiario durante l'erogazione della prestazione, è fatto obbligo allo stesso di comunicarlo ai Servizi e di presentare un ISEE aggiornato che tenga conto delle variazioni medesime, al fine della rivalutazione dei suoi requisiti di accesso.
- Fatta salva, al solo fine della eleggibilità alla prestazione, la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare del richiedente attraverso l'ISEE, il Comune si avvale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159, di criteri ulteriori di selezione, come di seguito definiti, volti ad identificare, mediante ponderato discrimine delle peculiari situazioni socio-economiche dei soggetti in carico, una specifica platea di beneficiari.
- L'adozione di criteri ulteriori di valutazione della condizione economica degli istanti, con riferimento alla prestazione oggetto delle presenti Linee di indirizzo, consente:
 - di valutare la situazione economica personale del solo richiedente la prestazione e delle integrazioni dei parenti;
 - di considerare la condizione economica attuale del soggetto al momento in cui la prestazione è richiesta, sì da eludere il rischio, a cui il solo valore finale ISEE espone, di valutare i redditi ed i patrimoni posseduti in un periodo molto precedente l'intervento;

- di dimensionare la prestazione alle reali disponibilità economiche della persona, e di garantirne alla stessa, in libero uso, solo una quota ben definita.
- Per definire l'entità della compartecipazione dell'utente anziano al costo della retta e, dunque, l'eventuale quota di integrazione a carico del Comune, si valuta la situazione economica del solo beneficiario della prestazione, oltre alla eventuale quota di contribuzione alla spesa da parte di familiari e/o parenti.
- Qualora il valore del patrimonio mobiliare, in sede di valutazione della situazione economica attuale del richiedente, risulti superiore ad euro 8.000,00 la prestazione non è dovuta.
- Qualora il richiedente la prestazione sia titolare di diritti reali di godimento su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi), rimanendone esclusa la nuda proprietà e salvo quanto disposto ai commi successivi, la prestazione non è dovuta. È ammessa deroga nel solo caso di insufficiente liquidità dell'utente.
- Non è da ritenersi motivo di esclusione dall'intervento la titolarità di un diritto reale di godimento sull'abitazione principale adibita a dimora abituale dal coniuge e dai familiari conviventi con il beneficiario della prestazione precedentemente al ricovero in struttura che si trovino in difficoltà economica
- La situazione economica a base del calcolo per la compartecipazione alle spese di ricovero dell'anziano in struttura si compone del reddito complessivo del richiedente, accertabile e documentabile al momento della domanda.
- La persona inserita in regime di ricovero contribuisce alla copertura della retta residenziale con l'ammontare delle proprie disponibilità economiche e dei parenti, ritenendosi la compartecipazione da parte del Comune eventuale ed integrativa, in tutto o in parte, della quota socio-assistenziale in carico alla stessa.
- Eventuali variazioni positive o negative nella consistenza reddituale, in qualunque momento subentrate durante la fruizione della prestazione e non desumibili dall'ultimo certificato sostitutivo prodotto, devono essere documentate dal beneficiario al Comune entro 30 giorni dalla data di intervento delle suddette variazioni. L'Ente assumerà i dati aggiornati quale nuova base di calcolo.(qualora ad es.subentrassero arretrati di indennità di accompagnamento gli stessi saranno tenuti in considerazione per il calcolo delle integrazioni future)
- Fatto salvo l'obbligo di cui al comma precedente, l'Ufficio competente aggiornerà in qualunque momento la situazione economica individuale sulla base della documentazione certificante fatti, stati o qualità personali acquisita d'ufficio anche a mezzo di collegamenti telematici, come previsto dalla normativa vigente. Tale aggiornamento, qualora comporti una minore quota di integrazione in capo al Comune ovvero la decadenza dal beneficio per il fruitore della prestazione, sarà comunicato al beneficiario (o ad altro soggetto legittimato) e considerato accettato qualora lo stesso non presenti documentata richiesta di revisione nei 30 giorni successivi la comunicazione della variazione di quota o della decadenza.
- Nell'ammontare complessivo dei redditi, è da considerarsi a piena fruibilità del beneficiario una quota di libera disponibilità, per le proprie esigenze e spese personali, pari al 25% della quota minima INPS.
- L'importo complessivo annuo dei redditi e della eventuale quota di contribuzione da parte di familiari/parenti, diviso per 365 giorni determina il massimale di quota giornaliera a carico della persona ricoverata. Se l'importo così definito risulta inferiore alla quota socio-assistenziale della retta giornaliera applicata ovvero della tariffa giornaliera per ricovero alberghiero, configurandosi la spesa a carico all'utente per il proprio ricovero in struttura insostenibile, si determina per differenza il contributo di integrazione economica a carico del Comune.
- In caso di titolarità di proprietà immobiliari e di insufficiente liquidità, il richiedente la prestazione (o altro soggetto legittimato) è invitato:

- a disporre del bene mediante contratto che dia diritto ad un corrispettivo o comunque ad un'entrata anche mediante la costituzione di garanzie reali, oppure ad alienare l'immobile;
- a richiedere gli alimenti, ai sensi dell'articolo 438 del Codice Civile, alle persone obbligate ai sensi dell'articolo 433 del Codice Civile in forza del vincolo di solidarietà familiare, nell'ordine ivi previsto e nella misura da stabilirsi secondo i criteri di cui all'articolo 441 del Codice Civile.
- Qualora la persona titolare di beni immobiliari risulti priva di rete parentelare o di persone obbligate agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del Codice Civile, è facoltà del Comune erogare a titolo di prestito la prestazione oggetto del presente Regolamento, previa sottoscrizione da parte del beneficiario di una dichiarazione privata di riconoscimento di debito, redatta nelle forme di Legge, atta a garantire all'Ente il diritto pieno ed esclusivo al soddisfacimento del credito vantato ex articolo 498 del Codice Civile. La suddetta scrittura sarà soggetta a registrazione esclusivamente in caso d'uso e le relative spese graveranno sulla parte che con il proprio comportamento inadempiente ne avrà reso necessaria la registrazione medesima.
- La restituzione del prestito deve avvenire per l'intera somma al momento dell'alienazione dell'immobile e deve ritenersi comunque esigibile a far data dalla cessazione della sua erogazione. Su tale somma il beneficiario, o i legittimi eredi, sono tenuti a corrispondere gli interessi legali. Qualora la restituzione non avvenga nei termini summenzionati ovvero, se diversamente concordato, secondo i tempi e le modalità previsti nell'impegno di restituzione, si applicherà anche la rivalutazione monetaria.
- In caso di rinuncia all'eredità, o in assenza di eredi, il Comune procederà al recupero delle somme anticipate secondo le modalità previste dal Codice Civile.
- L'integrazione economica per il pagamento della retta socio-assistenziale di ricovero cesserà qualora vengano meno le condizioni ed i requisiti che hanno dato origine all'intervento.
- Nei casi di sopraggiunto decesso od eventuale dimissione dalla struttura di ricovero che sia volontaria o non preordinata a degenza ospedaliera temporanea, la prestazione cesserà alla data dell'evento.
- In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, il Comune di Alassio eseguirà idonei controlli sulle dichiarazioni presentate dai beneficiari della prestazione.
- Nel periodo della durata sperimentale delle presenti Linee di indirizzo sono disapplicate le disposizioni in materia di contribuzione per integrazioni rette d'istituto di cui alla delibera di Consiglio n.. 62 del 30.11.1994.